NORME DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLE PUBBLICHE FORNITURE ALLA DIRETTIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA N. 77/62 DEL 21 DICEMBRE 1976

Art. 6

Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il bando di gara deve contenere:

a) le notizie di cui ai punti a), b), c), d), e) e m) dell'articolo precedente;

b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo dell'ufficio al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono essere redatte;

c) il termine entro il quale l'amministrazione spedira' l'invito a presentare le offerte;

d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonche' le informazioni e le formalita' di cui alla lettera n) del precedente articolo 5.

Versione in vigore dal 4 aprile 1981, non più in vigore dal 26 agosto 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976
Estremi	Legge 30 marzo 1981, n. 113
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-adeguamento-delle-procedure-di-aggiudicazione-delle/art-6-bando-di-gara-per-la-licitazione-privata-e-l-appalto-concorso/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it